

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANTONIO ROSMINI"



Via Santa Croce, 110 - 88900 Crotona (KR) - Tel/Fax: 096223010
Email: kric813003@istruzione.it PEC: kric813003@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: KRIC813003 Codice Fiscale: 03056600798
Sito Web: www.icrosminicrotone.edu.it



A genitori/tutori,
Ai Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Alla Bachecca Nuvola

**OGGETTO: Applicazione LEGGE N. 159/2023 in materia di obbligo scolastico -
Precisazioni**

In prossimità della valutazione quadrimestrale, si ribadisce e sottolinea ai genitori ed ai docenti, che la legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 "[Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale](#)" prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione di docenti e famiglie.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023:

"...Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge."

• È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (**assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi**).

• Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il

nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".

- Nel rispetto di quanto normato nella Legge succitata, è stata effettuata la verifica di quanto su esposto ed accertato l'applicazione di quanto di competenza.

Ad ogni buon fine, si allega ulteriore strumento utile alla giustificazione delle assenze delle/degli alunne/alunni.

Tanto per quanto di competenza.

* *Si allega :*

1 – *Modello di autocertificazione*

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Fontana ARDITO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/1993